

A.R.P.A.B.

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Basilicata

Albo Pretorio n. 564 del 6/4/16

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
POTENZA E L'A.R.P.A.B. - PER LA DISCIPLINA DELLE
PRESTAZIONI LABORATORISTICHE.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L'anno 2016 il giorno 06 del mese di APRILE,
presso la sede A.R.P.A.B., in via della Fisica n.
18/C, con la presente scrittura privata da valere a
tutti gli effetti di legge,


TRA

L'Azienda sanitaria Locale di Potenza - (nel seguito
A.S.P.), P.I. 0101722360763, in persona del suo
legale rappresentante, Direttore Generale pro
tempore Dr. Giovanni Battista Bochicchio, nato a
() il _____ domiciliato per la carica
in Potenza, _____, n. _____,

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Basilicata (nel seguito Agenzia o ARPAB) Cod.
Fisc. Partita IVA P.I. 01318260765 in persona del
Direttore Avv. Edmondo Iannicelli nato a _____
il _____ ed residente in _____ ()
, si conviene e si stipula quanto

segue:



Premesso che l'art. 17 della Legge Regionale 16.09.2015 n. 37 recante "Riforma Agenzia Protezione dell'ambiente Di Basilicata (A.R.P.A.B.)", al fine di garantire la necessaria integrazione e il coordinamento tra le azioni di prevenzione ambientale e quelle di prevenzione igienico-sanitaria facenti capo al Servizio sanitario regionale, promuove la stipula di accordi di programma o convenzioni tra l'Agenzia e le A.S.L. che prevedono, nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale delle rispettive strutture e con eventuali costi a carico delle A.S.L. che abbiano ad oggetto:

a) l'espletamento da parte dell'Agenzia delle attività di laboratorio occorrenti per l'esercizio da parte delle A.S.L. dei compiti di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

b) la possibilità di costituire gruppi misti operativi e di studio composti da personale dell'Agenzia e dell'A.S.L. per l'approfondimento di problematiche e lo svolgimento di attività di comune interesse;

c) lo scambio
Che ai sr
Sanit

c) lo scambio reciproco di dati ed informazioni.

Che ai sensi della L.R. 12/2008 le disciolte Aziende Sanitarie Locali, UU.SS.LL. n. 1, n. 2 e n. 3 sono confluite nell'Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza - ASP a far data dal 1° gennaio 2009, Dato atto che il presente schema di convenzione è stato approvato dall'Agenzia con Deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 06/04/2016 e dall'ASP con deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 4/4/2016.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto di seguito:

ARTICOLO 1

Oggetto della Convenzione

Nel quadro delle competenze rispettivamente assegnate dalla Regione Basilicata alle due aziende pubbliche e con l'obiettivo di realizzare nuove forme di collaborazione interistituzionale finalizzate al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e del contenimento dei costi diretti ed indiretti dei servizi pubblici, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) affida all'ARPAB l'incarico di eseguire analisi laboratoristiche, esami, pareri e altre prestazioni specialistiche non obbligatorie di cui all'art. 4



commi 1 e 5 della L.R. 37/2015 (es. controllo emissioni e rumore) finalizzate alla tutela della salute e ritenute necessarie per il corretto espletamento delle funzioni di prevenzione, diagnosi e cura da parte dell'A.S.P..

Le attività oggetto della presente convenzione, il cui elenco non è da considerarsi esaustivo, sono quelle rientranti nel novero delle attività istituzionali non obbligatorie di cui all'art. 4 commi 1 e 5 della L.R. 37/2015.

ARTICOLO 2

Modalità di attuazione

Nell'espletamento dell'incarico l'A.S.P. riconosce all'ARPAB il diritto ad essa attribuito dalla L.R. 37/2015 di svolgere le attività oggetto del presente incarico in piena autonomia tecnico-scientifica nonché il potere discrezionale di prescegliere autonomamente, ove non diversamente previsto dal presente atto, le soluzioni più convenienti per il corretto ed esatto adempimento dell'incarico ricevuto.

L'A.S.P. si obbliga ad assicurare all'ARPAB la collaborazione dei propri uffici e servizi competenti ove tale collaborazione si renda oggettivamente indispensabile per l'effettuazione

delle prest

P:

T



delle prestazioni richieste.

Articolo 3

Procedure di ordinazione delle prestazioni e determinazione della spesa

Le prestazioni saranno fatturate a consumo secondo il tariffario dell'A.R.P.A.B. per tempo vigente.

L'esecuzione delle richieste sarà effettuata mediante emissione di ordinativo da parte dell'A.S.P. e definizione concordata dei tempi di esecuzione con i competenti servizi dell'A.R.P.A.B.

In relazione alla quantità presumibile delle prestazioni in base alle richieste relative a periodi pregressi la spesa presunta per la durata della convenzione è orientativamente pari a centocinquantamila euro (settantacinquemila euro per ogni annualità.)

Art. 4

Vigilanza

Al fine di vigilare sul corretto, esatto e tempestivo adempimento degli obblighi assunti le parti del presente accordo stabiliscono che allo scadere del primo anno o per motivate e sopraggiunte esigenze manifestatesi prima di tale data, ambedue le parti possano promuovere un tavolo di confronto finalizzato a:



- informa
San'
- migliorare le procedure ed i percorsi in atto,
 - potenziare/correggere/implementare le modalità di esecuzione delle prestazioni,
 - verificare la tempistica delle rendicontazioni e dei pagamenti e l'andamento della spesa;
 - discutere ogni ulteriore questione che possa compromettere il buon esito dei rapporti.

Gli esiti di tale tavolo di confronto dovranno essere formalmente verbalizzati e approvati da ambedue le parti.

ARTICOLO 5

Durata dell'incarico

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari ad anni due.

Alla scadenza naturale potrà essere rinnovata previa adozione di un atto formale da parte di ambedue i contraenti.

E' escluso il rinnovo tacito.

Articolo 6

Elaborati

Gli elaborati/certificazioni realizzati in attuazione della presente convenzione sono proprietà dell'A.S.P. e non possono essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima. Restano escluse da tale obbligo le



...modalità...
...rendicontazioni...
...della spesa...
...questione che possa...
...rapporti...
...confronto dovranno...
...e approvati da...
...ARTICOLO 5...
...durata dell'incarico...
...convenzione decorre...
...dalla data di...
...adottata...
...ad essere rinnovata...
...previa...
...di ambedue i...
...partiti...
...ARTICOLO 6...
...realizzati...
...in...
...proprietà...
...e...
...sono essere utilizzati...
...e...
...autorizzazione della...
...tale obbligo le...

informazioni e le conoscenze di rilevanza per la Sanità Pubblica, quale richieste da organismi (Ministeri, ANPA, Regioni ecc.) nonché quelli ricadenti nel diritto di accesso previsto dalle vigenti norme.

Articolo 7

Modalità di esecuzione dell'incarico

Gli esami e le prestazioni laboratoristiche, i pareri, e ogni altra prestazione specialistica devono essere attivate/richieste/realizzate secondo la seguente procedura:

- L'ASP trasmette richiesta scritta all'ARPAB indicando tipologia, quantità, luogo di esecuzione delle prestazioni e Ufficio presso il quale trasmettere l'esito delle analisi;
- Le prestazioni richiedibili sono esclusivamente quelle di cui al tariffario per tempo vigente il cui aggiornamenti saranno comunicati da parte del competente servizio dell'A.R.P.A.B.
- L'ARPAB si impegna a trasmettere per ciascuna richiesta ricevuta il relativo certificato e/o elaborato delle analisi effettuate con l'allegata fattura regolarmente emessa e calcolata sulla base del Tariffario Regionale di cui al precedente comma.

7 *de dw*

- L'ufficio dell'ASP attesta la conformità della prestazione rispetto alla richiesta trasmessa e rilascia il nulla osta alla liquidazione.
- I provvedimenti di liquidazione saranno assunti da una Unità Operativa che avrà il compito di monitorare l'andamento della spesa nell'anno.

Articolo 8

Modalità di pagamento

I pagamenti a favore dell'ARPAB avverranno entro trenta giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo generale dell'Azienda.

Articolo 9

Accreditamento del fornitore

Sino ad avvenuta conclusione della procedura di accreditamento dell'ARPAB, l'ASP si riserva di avvalersi di altri soggetti per acquistare prestazioni di cui all'art. 1 della presente convenzione finalizzate alla difesa in giudizio dell'Azienda.

ART.10

MODIFICHE NORMATIVE

La presente convenzione si intenderà automaticamente risolta, anche prima della scadenza naturale, nel caso di intervenute modifiche normative alla L. R. 16.09.2015 n. 37, ritenute rilevanti ai fini

della
 annessa
 zione
 Anno assuntivo
 il 11. Comito di
 spesa nell'anno.
 2. a spesa dell'anno
 di pagamento
 dell'ARPA
 di acquisto della
 la data di acquisto
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 22
 Art. 23
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 34
 Art. 35
 Art. 36
 Art. 37
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 40
 Art. 41
 Art. 42
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 45
 Art. 46
 Art. 47
 Art. 48
 Art. 49
 Art. 50
 Art. 51
 Art. 52
 Art. 53
 Art. 54
 Art. 55
 Art. 56
 Art. 57
 Art. 58
 Art. 59
 Art. 60
 Art. 61
 Art. 62
 Art. 63
 Art. 64
 Art. 65
 Art. 66
 Art. 67
 Art. 68
 Art. 69
 Art. 70
 Art. 71
 Art. 72
 Art. 73
 Art. 74
 Art. 75
 Art. 76
 Art. 77
 Art. 78
 Art. 79
 Art. 80
 Art. 81
 Art. 82
 Art. 83
 Art. 84
 Art. 85
 Art. 86
 Art. 87
 Art. 88
 Art. 89
 Art. 90
 Art. 91
 Art. 92
 Art. 93
 Art. 94
 Art. 95
 Art. 96
 Art. 97
 Art. 98
 Art. 99
 Art. 100

del corretto e puntuale adempimento delle prestazioni di cui in oggetto.

Art. 11

Spese di registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Articolo 12

Controversie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via bonaria sono deferite all'Autorità Giudiziaria competente, foro di Potenza.

Letto, confermato e sottoscritto,

Potenza li,

Per l'A.S.P.

Per l'A.R.P.A.B.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dr. G. Battista Bochicchio

Dr. Edonardo Iannicelli

Bochicchio

Iannicelli